ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
IVASS

MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISVAP N. 7 DEL 13 LUGLIO 2007 CONCERNENTE GLI SCHEMI PER IL BILANCIO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE CHE SONO TENUTE ALL'ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI DI CUI AL TITOLO VIII (BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI), CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO), CAPO II (BILANCIO DI ESERCIZIO), CAPO III (BILANCIO CONSOLIDATO) E CAPO V (REVISIONE CONTABILE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Esiti della pubblica consultazione

Roma, 29 gennaio 2014

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa alle modifiche del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007.

Nel termine indicato all'IVASS sono pervenute osservazioni e proposte da parte dell' Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici (di seguito ANIA).

I commenti ricevuti sono riportati nel prospetto allegato, dove, per ciascun articolo commentato, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS.

Il prospetto allegato è parte integrante del presente documento.

Contestualmente viene pubblicato il nuovo testo del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2013 come modificato dal Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Nelle osservazioni generali l'ANIA ha ribadito l'importanza di disporre di una normativa che fornisca indicazioni relative agli schemi che le imprese di assicurazione, tenute all'adozione dei principi contabili internazionali, dovranno seguire nella redazione dei bilanci e delle relazioni semestrali, sia a livello di singola compagnia che a livello di gruppo.

La natura delle osservazioni non richiede chiarimenti.

OSSERVAZIONI SUI SINGOLI ARTICOLI

Artt. 7, 13, 24 e 28 (comma 2)

Si propone di rendere opzionale l'informativa comparativa (relativa al periodo T-1) presente nei prospetti "Attività e passività valutate al *fair value* su base ricorrente e non: ripartizione per livelli di *fair value*" e "Attività e passività non valutate al *fair value*: ripartizione per livelli di *fair value"* in conformità a quanto disposto dall'IFRS 13 (paragrafo C3[1]).

Proposta accolta. Analogamente a quanto avvenuto in occasione della precedente modifica attuata nel 2010[2], il Provvedimento di modifica al Regolamento disciplina l'opzionalità di tale informativa nelle disposizioni transitorie (art. 7).

Artt. 7, 13, 24 e 28 (comma 2)

Si propone di richiedere l'informativa sul livello della gerarchia del *fair value* (di cui al prospetto "Attività e passività valutate al *fair value* su base ricorrente e non: ripartizione per livelli di *fair value*") e relativa al dettaglio delle Attività/Passività non correnti o di un gruppo in dismissione possedute per la vendita solo nel caso in cui tali poste siano valutate al "*fair value* al netto dei costi di vendita" e non nel caso in cui le stesse siano valutate al "valore contabile".

Si tratta di una precisazione del requisito di informativa richiesto dall'IFRS 13. La precisazione è condivisibile visto che il prospetto in questione accoglie l'informativa sul livello della gerarchia del *fair value* per le attività/passività valutate in bilancio al *fair value.* Non è comunque necessario effettuare modifiche al Regolamento.

[1] *"The disclosure requirements of this IFRS need not be applied in comparative information provided for periods before initial application of this IFRS".*
[2] Cfr. Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010.

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
IVASS

Documento di consultazione n. 11/2013 – Esiti della pubblica consultazione – risoluzioni sui singoli articoli commentati

Modifiche al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007

Legenda

Nella riga "Commentatore" sono indicate le denominazioni abbreviate dei singoli commentatori.

Nella riga "Considerazioni generali" i singoli commentatori hanno inserito i commenti di carattere generale.

Nella prima colonna, dopo le "considerazioni generali" è indicato l'articolo e il comma a cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nelle colonne successive, per ogni articoli e comma sono indicati i contributi e le proposte di modifiche di ogni commentatore.

Nella colonna finale viene indicata la risoluzione dell'IVASS per ogni commento/proposta pervenuta.

Non ci sono stati contributi che hanno richiesto la forma anonima.

Commentatore	ANIA	RISOLUZIONI IVASS
Considerazioni generali	Riteniamo particolarmente utile per il settore assicurativo poter disporre di una normativa che fornisca indicazioni relative agli schemi che le imprese, tenute all'adozione dei principi contabili internazionali, dovranno seguire nella redazione dei bilanci e delle relazioni semestrali, sia a livello di singola compagnia che a livello di gruppo.	Le osservazioni non richiedono interventi.

Articolo	Comma	Contributi e proposte ANIA	RISOLUZIONI IVASS
7	*2*	Dal momento che l'IFRS13, al paragrafo C3, prevede che: "*The disclosure requirements of this IFRS need not be applied in comparative information provided for periods before initial application of this IFRS"*, si propone di richiedere che l'informazione comparativa sia di tipo opzionale.	Proposta accolta. Analogamente a quanto avvenuto in occasione della precedente modifica del 2010, il Provvedimento di modifica al Regolamento disciplina l'opzionalità di tale informativa nelle disposizioni transitorie (art. 7).

		*** Con riferimento alla ripartizione per livelli del fair value e il dettaglio delle Attività/Passività non correnti o di un gruppo in dismissione possedute per la vendita, si propone che questo dettaglio venga fornito solo nel caso di attività/passività non correnti valutate al "*FV less cost to sell*" e non nel caso in cui le stesse siano valutate al *"carrying amount*".	*** Si tratta di una precisazione del requisito di informativa richiesto dall'IFRS 13. La precisazione è condivisibile visto che il prospetto in questione accoglie l'informativa sul livello della gerarchia del *fair value* per le attività/passività valutate in bilancio al *fair value*. Non è comunque necessario effettuare modifiche al Regolamento.
13	*2*	Dal momento che l'IFRS13, al paragrafo C3, prevede che: "*The disclosure requirements of this IFRS need not be applied in comparative information provided for periods before initial application of this IFRS"*, si propone di richiedere che l'informazione comparativa sia di tipo opzionale. *** Con riferimento alla ripartizione per livelli del fair value e il dettaglio delle Attività/Passività non correnti o di un gruppo in dismissione possedute per la vendita, si propone che questo dettaglio venga fornito solo nel caso di attività/passività non correnti valutate al "*FV less cost to sell*" e non nel caso in cui le stesse siano valutate al *"carrying amount*".	Proposta accolta. Analogamente a quanto avvenuto in occasione della precedente modifica del 2010, il Provvedimento di modifica al Regolamento disciplina l'opzionalità di tale informativa nelle disposizioni transitorie (art. 7). *** Si tratta di una precisazione del requisito di informativa richiesto dall'IFRS 13. La precisazione è condivisibile visto che il prospetto in questione accoglie l'informativa sul livello della gerarchia del *fair value* per le attività/passività valutate in bilancio al *fair value*. Non è comunque necessario effettuare modifiche al Regolamento.
24	*2*	Dal momento che l'IFRS13, al paragrafo C3, prevede che: "*The disclosure requirements of this IFRS need not be applied in comparative information provided for periods before initial application of this IFRS"*, si propone di richiedere che l'informazione comparativa sia di tipo opzionale. *** Con riferimento alla ripartizione per livelli del fair value e il dettaglio delle Attività/Passività non correnti o di un gruppo in dismissione possedute per la vendita, si propone che questo dettaglio venga fornito solo nel caso di attività/passività non correnti valutate al "*FV less cost to sell*" e non nel caso in cui le stesse siano valutate al *"carrying amount*".	Proposta accolta. Analogamente a quanto avvenuto in occasione della precedente modifica del 2010, il Provvedimento di modifica al Regolamento disciplina l'opzionalità di tale informativa nelle disposizioni transitorie (art. 7). *** Si tratta di una precisazione del requisito di informativa richiesto dall'IFRS 13. La precisazione è condivisibile visto che il prospetto in questione accoglie l'informativa sul livello della gerarchia del *fair value* per le attività/passività valutate in bilancio al *fair value*. Non è comunque necessario effettuare modifiche al Regolamento.

28	*2*	Dal momento che l'IFRS13, al paragrafo C3, prevede che: "*The disclosure requirements of this IFRS need not be applied in comparative information provided for periods before initial application of this IFRS"*, si propone di richiedere che l'informazione comparativa sia di tipo opzionale. *** Con riferimento alla ripartizione per livelli del fair value e il dettaglio delle Attività/Passività non correnti o di un gruppo in dismissione possedute per la vendita, si propone che questo dettaglio venga fornito solo nel caso di attività/passività non correnti valutate al "*FV less cost to sell*" e non nel caso in cui le stesse siano valutate al *"carrying amount*".	Proposta accolta. Analogamente a quanto avvenuto in occasione della precedente modifica del 2010, il Provvedimento di modifica al Regolamento disciplina l'opzionalità di tale informativa nelle disposizioni transitorie (art. 7). *** Si tratta di una precisazione del requisito di informativa richiesto dall'IFRS 13. La precisazione è condivisibile visto che il prospetto in questione accoglie l'informativa sul livello della gerarchia del *fair value* per le attività/passività valutate in bilancio al *fair value*. Non è comunque necessario effettuare modifiche al Regolamento.